COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 febbraio 2012.

Albonetti, Alessandri, Allasia, Amici, Antonione, Berardi, Bindi, Bongiorno, Brugger, Bucchino, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Ricardo Antonio Merlo, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Osvaldo Napoli, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Picchi, Pisicchio, Razzi, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Allasia, Amici, Antonione, Berardi, Bindi, Bongiorno, Brugger, Bucchino, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casini, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Ricardo Antonio Merlo, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Osvaldo Napoli, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Picchi, Pisicchio, Razzi, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 febbraio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GALLI: « Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo, disciplina degli obblighi di informazione e disposizioni in materia di gioco d'azzardo patologico » (5002);

DI PIETRO e ZAZZERA: « Disposizioni per il sostegno della produzione musicale » (5003);

FERRANTI: « Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati » (5004).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CASINI ed altri: « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e disposizioni per la democrazia interna e la trasparenza della gestione finanziaria dei medesimi » (4956) *Parere delle Commissioni II, V, VI e VII.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997 » (4975) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VIII e XII.*

VII Commissione (Cultura):

PISICCHIO e GIULIETTI: « Introduzione dell'articolo 65-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione » (4941) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), V e IX.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente):

MARIANI ed altri: « Disciplina dell'emissione di obbligazioni destinate alla costituzione di fondi per il finanziamento di interventi di salvaguardia, tutela e recupero dell'ambiente nonché di interventi ecocompatibili, e delega al Governo per l'adozione di misure di incentivo in favore delle imprese operanti nelle attività di tutela dell'ambiente » (4932) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV.*

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

Il presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 27 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il bilancio autonomo di previsione per l'anno 2012 del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i bilanci consuntivi dal 2006 al 2009, i bilanci di previsione dal 2006 al 2010 e la pianta organica aggiornata al 2010, relativi al Parco Nazionale del Circeo, nonché i bilanci consuntivi dal 2005 al 2009, i bilanci di previsione dal 2005 al 2010 e le piante organiche aggiornate al 2010, degli Enti parco dell'Alta Murgia, delle Dolomiti Bellunesi, dell'Abruzzo Lazio e Molise, dei Monti Sibillini, dell'Arcipelago di La Maddalena, della Val Grande, della Majella, del Pollino, delle Foreste Casentinesi, dell'Aspromonte e dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 27 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:

n. 51/2011 del 3 agosto 2011, concernente « Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Tan-

genziale Est esterna di Milano. Approvazione progetto definitivo. » – *alla VIII Commissione (Ambiente);*

n. 83/2011 del 6 dicembre 2011, concernente « Applicazione dell'articolo 33, comma 3, legge n. 183 del 2011. Assegnazioni risorse » – *alla IX Commissione (Trasporti).*

Trasmissioni dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna

Il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 23 febbraio 2012, ha trasmesso il testo di un voto concernente osservazioni sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2011)934 definitivo).

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 23 febbraio 2012, ha trasmesso il testo di un voto concernente osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) (COM(2011)883 definitivo).

Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 23 febbraio 2012, ha trasmesso il testo di un voto concernente osservazioni sulle proposte di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 definitivo), sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 definitivo) e sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 definitivo).

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Liguria.

Il Garante del contribuente della regione Liguria, con lettera in data 22 febbraio 2012, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2011, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI FORCOLIN ED ALTRI N. 1-00873, FLUVI ED ALTRI N. 1-00882, BORGHESI ED ALTRI N. 1-00883, BERNARDO ED ALTRI N. 1-00884, GALLETTI, DELLA VEDOVA ED ALTRI N. 1-00888, CESARIO ED ALTRI N. 1-00892, COMMERCIO ED ALTRI N. 1-00893 E FORCOLIN, FLUVI, BORGHESI, LEO, GALLETTI, DELLA VEDOVA, CESARIO E COMMERCIO N. 1-00895 CONCERNENTI L'APPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE IN RELAZIONE AL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Mozioni

La Camera,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o professionali;

tale regime si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento;

il beneficio dell'imposta sostitutiva al 5 per cento è riconosciuto a condizione che:

a) nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d'impresa;

b) la nuova attività non sia il proseguimento della precedente, ad esclusione del caso in cui l'occupazione già svolta abbia riguardato un praticantato obbligatorio per l'esercizio della professione;

c) nel caso in cui si prosegua un'attività di impresa di un altro soggetto, i ricavi da questo realizzati nell'ultimo periodo di imposta non superino i 30.000 euro;

le condizioni che i contribuenti devono rispettare per rientrare nel regime diventano, quindi, più stringenti ed aggiuntive rispetto a quelle fissate dall'articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che aveva introdotto il regime dei minimi; si stima, quindi, che circa 500.000 soggetti fuoriescano dal « vecchio » regime e non rientrino nel « nuovo » regime; per questi si pone il problema del passaggio da un regime che era particolarmente favorevole sia in termini di riduzione degli adempimenti fiscali, sia in termini di riduzione del carico fiscale; questi soggetti potranno usufruire di un regime semplificato che potrà essere applicato fino al verificarsi di cause di decadenza, sulla base delle regole del vecchio regime, ovvero fino all'opzione

per il regime ordinario. Comunque, varrà l'obbligo di applicare l'irpef con le regole ordinarie previste dal testo unico delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionali e comunali, gli oneri deducibili e detraibili e l'applicazione per le aziende del criterio della competenza economica, con la conseguente attenzione ai beni ammortizzabili e alle rimanenze di merci; l'imposta sul valore aggiunto dovrà essere versata relativamente alla liquidazione annuale, entro il 16 marzo dell'anno successivo, mentre documenti e fatture dovranno essere conservati ed utilizzati per la predisposizione delle dichiarazioni senza obbligo di registrazione; oltre a tali nuovi obblighi, i « fuoriusciti » dal regime dei minimi dovranno applicare gli studi di settore;

quest'ultimo adempimento sarà l'ostacolo più duro per chi fuoriesce dal regime dei minimi: proprio per i requisiti di accesso, il regime era idoneo ad includere una serie di professionisti non iscritti ad albi, piccoli artigiani e commercianti con un volume d'affari ridotto e con un'attività poco strutturata, e una serie di altri contribuenti che già godono di altri redditi (magari da pensione) e svolgono un'attività residuale autonoma; tali figure, proprio per le caratteristiche di marginalità della loro attività, non dovrebbero compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e non dovrebbero essere soggetti agli accertamenti basati su tale strumento;

già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011, la Lega Nord aveva sottolineato, attraverso proposte emendative, la necessità di rivedere al rialzo i limiti per accedere al « vecchio » regime dei minimi, al fine di allargare la platea dei beneficiari, in considerazione dell'effettivo vantaggio per i contribuenti; la richiesta di estendere il regime derivava anche dalla valutazione del periodo di estrema difficoltà che le imprese, ma soprattutto le piccole aziende, gli artigiani ed i commercianti stavano affrontando e non hanno ancora superato; ora, con la fuoriuscita dal regime dei minimi, oltre a dover versare le imposte sui redditi secondo le aliquote ordinarie, gli « ex minimi » dovranno « subire » lo strumento degli studi di settore, che, nonostante i correttivi apportati, non sono in grado di rappresentare una realtà in crisi, con fatturati in diminuzione e costi in aumento; il pericolo di non rientrare nei parametri degli studi, con conseguente accertamento e versamento di imposte che non sono in questo momento sopportabili, spingerà molti contribuenti a chiudere i battenti, con conseguenze economiche e sociali drammatiche,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte ad esonerare dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che sono fuoriusciti dal regime agevolato dei « minimi » a causa della carenza dei nuovi requisiti di accesso al regime introdotti dall'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011.

(1-00873) « Forcolin, Dozzo, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Lussana, Fogliato, Fedriga, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Fogliato, Follegot, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Maroni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi ».

La Camera,

premesso che:

i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 avevano introdotto un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi, i cui tratti peculiari erano, sinteticamente, l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini dell'Irap, l'applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito, l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva del 20 per cento, l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia dell'iva di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore e la riduzione degli adempimenti contabili;

l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o professionali, stabilendo che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applichi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;

pertanto, la platea dei beneficiari del cosiddetto « forfettone » è stata ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o la iniziano adesso con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento (in luogo del 20 per cento);

il suddetto regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età;

la disposizione, emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, comporta, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, un maggior gettito di 82,8 milioni di euro nel 2013 e di 100 milioni di euro dal 2014 determinato dall'esclusione dal regime agevolato del 96 per cento dei precedenti beneficiari, i quali dovranno fuoriuscire da un regime di particolare favore in termini di riduzione del carico e di adempimenti fiscali;

si tratta di una platea ampia di soggetti (circa 500.000 contribuenti) che dal 2012 dovrà assolvere gli adempimenti relativi all'iva, all'imposizione irpef con le aliquote progressive e alla compilazione dell'allegato sugli studi di settore;

in un momento di particolare difficoltà congiunturale, l'implicita decisione di eliminare il precedente regime speciale dei contribuenti minimi rischia di scoraggiare le attività marginali e, persino, di determinarne la chiusura,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte ad ampliare la platea dei beneficiari del regime speciale per i contribuenti minimi, in modo da:

a) continuare ad esonerare questi soggetti dall'applicazione dell'iva e degli studi di settore;

b) reintrodurre un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali, in linea con la prima aliquota dell'irpef;

c) prevedere l'indicazione in dichiarazione di informazioni di struttura d'impresa minime, per evitare di fare entrare nel regime soggetti non propriamente marginali.

(1-00882) « Fluvi, Fogliardi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011, emanato dal Governo Berlusconi ed approvato dalle Camere con il voto decisivo dei gruppi del Popolo della Libertà e della Lega Nord, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto, la platea dei beneficiari del cosiddetto « forfettone » (una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite iva e per i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è stata ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Nello stesso tempo, per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1º gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento);

si affermò da parte del Governo Berlusconi che la disposizione veniva emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese;

i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 fatta approvare dal Governo Prodi avevano introdotto un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi (il cosidetto « forfettone »). Il regime semplificato operava – per tali contribuenti – come un regime naturale, con la facoltà di optare per l'applicazione dell'iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;

i tratti peculiari del « forfettone » erano i seguenti: *a)* l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini Irap; *b)* l'applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; *c)* l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva del 20 per cento; *d)* l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia dell'iva di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); *e)* l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore; *f)* la riduzione degli adempimenti contabili;

ai sensi dei commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, si consideravano contribuenti minimi, ed erano pertanto assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 117, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente: *1)* avessero conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; *2)* non avessero effettuato cessioni all'esportazione; *3)* non avessero sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;

b) nel triennio solare precedente non avessero effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;

i soggetti, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fuoriescono dal regime dei contribuenti minimi, sono in ogni caso esentati dall'irap ed esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva (comma 3 dell'articolo 27 citato);

il comma 4 dell'articolo 27 citato stabilisce che, per i soggetti esclusi dal regime dei contribuenti minimi, l'applicazione della disciplina prevista dal comma 3 cessa dall'anno successivo a quello in cui

viene meno una della condizioni richieste dalla norma per la qualifica di contribuente minimo (sopra richiamate), ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008;

il Governo Berlusconi aveva calcolato (si veda la relativa relazione tecnica) che solo il 4 per cento dei soggetti avrebbe potuto continuare ad applicare il regime in oggetto, mentre il complementare 96 per cento ne sarebbe rimasto escluso. Suscita perplessità, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, il fatto che la stessa maggioranza che sostenne la soppressione del cosidetto forfettone non abbia adeguatamente valutato, al momento dell'approvazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le conseguenze esplicitate dalla stessa relazione tecnica allegata dal Governo Berlusconi a tale provvedimento;

l'Italia dei Valori, in più occasioni, ha proposto il mantenimento del regime del cosidetto « forfettone » e l'innalzamento del tetto dei ricavi o dei compensi percepiti per la sua applicazione oltre il valore di 30.000 euro;

nel frattempo, sono state approvate le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che obbligano gli operatori finanziari a comunicazioni periodiche all'amministrazione finanziaria dei flussi dei conti dei loro clienti;

la Camera dei Deputati, nella seduta del 7 febbraio 2012, ha approvato la mozione Donadi n. 1-00826, con la quale si impegna il Governo a fare un'ulteriore passo in avanti nel contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale rendendo obbligatoria – anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 – « la verifica annuale, con le tecnologie informatiche, di tutti i codici fiscali in relazione ad indici noti e trasparenti di "incoerenza" tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, e procedere alla determinazione degli imponibili evasi sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese ed investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati »;

una volta introdotto il meccanismo di accertamento generalizzato sopra descritto, che prevede l'utilizzazione congiunta e coordinata di tutte le banche dati, agli studi di settore non dovrebbe essere assegnato un ruolo prevalente rispetto agli elementi di prova ricavabili dalle altre banche dati o acquistabili attraverso indagini;

gli studi di settore dovrebbero essere comunque elaborati secondo criteri scientificamente inappuntabili e sottratti a manipolazioni strumentali. Le procedure di elaborazione degli studi dovrebbero essere validate da apposite commissioni esterne (e indipendenti) di monitoraggio (anche dei risultati) secondo i suggerimenti forniti dalla commissione cosiddetta « Rey » (la Commissione tecnica per lo studio e l'approfondimento per le problematiche di tipo giuridico ed economico inerenti alla materia degli studi di settore),

impegna il Governo:

a dare attuazione con tempestività agli impegni definiti dalle mozioni sul contrasto all'evasione ed all'elusione fiscali approvate il 7 febbraio 2012 dalla Camera dei deputati e, in particolare, all'impegno di rendere operativa la verifica annuale di tutti i codici fiscali con le tecnologie informatiche;

a prendere le opportune iniziative, anche normative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di escludere dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti la cui attività poco si presta ad essere descritta mediante le tecniche statistiche utilizzate, quali molti professio-

nisti, i titolari di partite iva che nascondono rapporti che sono sostanzialmente di lavoro dipendente, i monomandatari;

a valutare l'opportunità, tenendo anche conto della particolare difficoltà dell'attuale congiuntura economica, di assumere iniziative normative dirette a ripristinare il regime speciale per i contribuenti minimi di cui i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

(1-00883) « Borghesi, Donadi, Barbato, Messina, Paladini ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria, ha modificato il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro;

le nuove disposizioni normative recate dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, aumentano il vantaggio fiscale per il cosiddetto regime dei minimi, a fronte dell'introduzione di ulteriori vincoli per la sua adozione;

il « regime dei minimi » si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;

per effetto della mutata disciplina, la platea dei contribuenti minimi è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi quattro anni o vorranno iniziarla adesso;

è previsto che la permanenza nel suddetto regime fiscale agevolato è possibile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età;

per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2011 l'applicazione del regime dei minimi non potrà eccedere il periodo d'imposta in corso al 2015 (fermo rimanendo il limite dei trentacinque anni d'età);

per effetto della mutata disciplina aumentano i vantaggi fiscali e le semplificazioni per i contribuenti minimi, in quanto:

a) l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi si riduce al 5 per cento (in luogo del 20 per cento);

b) l'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quali:

1) registrazione fatture emesse, registrazione dei corrispettivi e degli acquisti;

2) tenuta e conservazione dei registri e documenti (con eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione);

3) dichiarazione e comunicazione annuale;

4) compilazione e invio elenchi clienti fornitori;

c) è previsto, anche ai fini delle imposte dirette, l'esonero dell'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;

d) i contribuenti minimi non sono soggetti né agli studi di settore, né ai parametri; quindi, sono esonerati dalla compilazione del modello e dalla comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore;

e) i contribuenti minimi sono esonerati dall'irap;

l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede, ai commi 3-5, che i soggetti, i quali, pur avendo i requisiti per l'accesso al regime dei minimi ex articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetto forfettone), non rientrano nel regime come modificato dallo stesso articolo 27, possono beneficiare di alcune semplificazioni quali:

a) l'esonero dalla tenuta della contabilità;

b) il versamento dell'iva in un'unica soluzione;

la cessazione del regime dei minimi avviene dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle condizioni richieste e si realizza una delle condizioni di esclusione, ovvero dall'anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle iniziative normative per la riforma fiscale, la possibilità di prevedere benefici fiscali alternativi in capo ai contribuenti che si sono avvalsi del regime dei minimi prima delle modifiche recate dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che per effetto di esse ne sono fuoriusciti.

(1-00884) « Bernardo, Leo, Baldelli, Ventucci, Berardi, Del Tenno, Pagano, Antonio Pepe, Savino ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha, di fatto, soppresso, con decorrenza 1° gennaio 2012, il regime fiscale dei contribuenti minimi;

tale regime fiscale agevolato prevedeva per piccoli imprenditori e professionisti, a fronte di alcune significative limitazioni alla spesa per beni strumentali e ai compensi percepibili (limite massimo 30.000 euro lordi all'anno), una serie di semplificazioni nel rapporto col fisco durante lo svolgimento della propria attività;

il nuovo regime introdotto dal decreto-legge sopra menzionato prevede un'imposta forfetaria del 5 per cento sul reddito dichiarato e potrà essere applicato, per l'anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente dalle persone fisiche:

a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

b) che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;

per l'accesso a tali benefici sono previste alcune condizioni, quale, ad esempio, quella di non avere esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

per rientrare nel nuovo regime è possibile proseguire un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, ma in questo caso l'ammontare dei ricavi realizzati nell'anno precedente non deve essere superiore a 30 mila euro, cioè il limite già previsto per i vecchi minimi;

secondo la relazione tecnica allegata al decreto-legge, il motivo dell'abolizione del regime risiederebbe nella necessità di recuperare maggior gettito (quantificato in circa 100 milioni di euro) per anno fiscale da coloro che rientravano nel regime dei contribuenti minimi;

sono circa 550.000 (pari a circa il 96 per cento dei vecchi contribuenti minimi) i soggetti che non potranno accedere ai benefici perché non presentano i requisiti richiesti e che probabilmente registre-

ranno un sensibile aumento dei costi diretti ed indiretti legati alla loro attività,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative finalizzate alla reintroduzione del vecchio regime dei contribuenti minimi, al fine di non penalizzare una categoria di contribuenti in questa particolare contingenza economica;

a ricercare soluzioni e coperture alternative a garanzia del gettito recuperato con l'introduzione del nuovo regime dei contribuenti minimi, di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo eventualmente anche un innalzamento dell'imposta sostitutiva e del limite dei compensi.

(1-00888) « Galletti, Della Vedova, Cera, Muro, Ciccanti, Raisi, Compagnon, Di Biagio, Naro, Volontè ».

La Camera,

premesso che:

il regime dei minimi è stato introdotto a decorrere dal periodo d'imposta 2008 dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1, legge n. 244 del 2007, ed è stato modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

per effetto della modica apportata dalla legge di conversione, è possibile per il contribuente beneficiare del regime dei minimi limitatamente al periodo d'imposta nel corso del quale la persona fisica ha compiuto trentacinque anni;

il comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011 si riferisce alle persone fisiche che continuano a rispettare i principi fissati per accedere al regime agevolato dei contribuenti minimi secondo le disposizioni di cui alla legge n. 244 del 2007. In particolare, afferma che, nei confronti di tali soggetti, restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ma essi sono « esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

a decorrere dal 1º gennaio 2012, i contribuenti che non rispetteranno i requisiti ulteriormente introdotti dalla manovra correttiva dovranno necessariamente fuoriuscire dal regime agevolato in esame e tenere conto delle ordinarie regole di tassazione. Ne deriva che gli « ex minimi » dovranno assoggettare le operazioni effettuate all'iva e versare le imposte sul reddito secondo le disposizioni ordinarie previste dal Testo unico dell'imposta sui redditi;

le disposizioni introdotte dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011 affermano che « a partire al 1º gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, si applica » solo alle persone fisiche che rispetteranno i suddetti nuovi requisiti necessari per l'accesso o la permanenza nel regime agevolato dei contribuenti minimi. Poiché il comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 che prevede che « i contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore d i cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 » si applica solo a tali soggetti, ne deriva che gli « ex minimi » saranno soggetti alle norme sugli studi di settore;

sussistono dubbi circa l'assoggettamento dei soggetti « ex minimi » alle norme sugli studi di settore;

non è chiaro per quale motivo lo stesso soggetto fosse prima stato esentato

dall'applicazione degli studi di settore, vista la ridottissima condizione organizzativa ed economica, mentre adesso, nonostante tali condizioni non siano variate, gli studi di settore si rendono nuovamente applicabili;

in base alle precisazioni dell'amministrazione finanziaria i soggetti « ex minimi » possono essere ugualmente non assoggettati agli studi di settore se si avvalgono delle disposizioni previste per la cosiddetta marginalità economica;

l'Agenzia delle entrate ha predisposto un elenco, aperto e integrabile, delle cause che giustificano l'eventuale non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto alle risultanze degli studi di settore. Tale elenco, peraltro, fornisce descrizioni sintetiche di circostanze delineate nelle circolari n. 31/E del 22 maggio 2007 e n. 38/E del 12 giugno 2007, sebbene si preoccupi di dettagliare alcune specifiche fattispecie. Al riguardo, l'amministrazione finanziaria ha precisato che, nell'ambito delle giustificazioni sopra ricordate, è possibile far valere, ad esempio, la marginalità economica dell'attività svolta con riguardo, in particolare: *a)* alle ridotte dimensioni della struttura; *b)* all'assenza di personale dipendente e di collaboratori; *c)* allo scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti; *d)* alla ridotta articolazione del processo produttivo;

le ridotte dimensioni, l'assenza di personale e altro corrispondono alle caratteristiche dei soggetti minimi che, per l'appunto, esercitando un'attività del tutto marginale, erano stati esentati dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

la condizione di marginalità economica costituisce causa giustificativa di non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto alle risultanze degli studi di settore ed ora, nonostante che la modifica legislativa inserisca gli « ex minimi » tra i soggetti per i quali si applicano gli studi di settore, le precisazioni dell'amministrazione finanziaria inducono a ritenere percorribile la strada che esclude l'applicabilità degli studi nei confronti di quei soggetti che per organizzazione e, in generale, per struttura esercitano l'attività in condizioni di marginalità economica;

il regime del beneficio fiscale è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età;

appare evidente che il perdurare dell'inserimento degli « ex minimi » tra coloro ai quali si applicano gli studi di settore non può che causare la chiusura di migliaia di attività con forti ripercussioni sociali,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative affinché:

a) il regime agevolativo resti in vigore alle condizioni previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, innalzando l'aliquota dal 5 per cento all'8 per cento;

b) si preveda una deroga del regime agevolativo per le imprese, innalzando l'età del titolare da 35 anni a 40 anni e abbassando il riferimento al fatturato da 30.000 euro a 25.000 euro.

(1-00892) « Cesario, Moffa, Calearo Ciman, Catone, D'Anna, Grassano, Gianni, Guzzanti, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei ».

La Camera,

premesso che:

a partire dal 1º gennaio 2012, è entrato in vigore il nuovo regime dei contribuenti « minimi » o « regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità », così come intro-

dotto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (cosiddetto « Manovra correttiva »), in sostituzione dell'attuale regime dei « minimi » di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007;

a decorrere dal 2012 il nuovo regime dei « minimi » è quindi applicabile esclusivamente:

a) alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;

b) alle persone fisiche che hanno intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo a partire dal 1º gennaio 2008;

c) per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi;

l'applicazione è comunque ammessa anche oltre il 4º periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento del 35º anno di età;

la norma stabilisce espressamente che tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA prima del 1º gennaio 2008, a prescindere dalla loro età, non potranno comunque accedere al nuovo regime dei « minimi » in vigore dal 1º gennaio 2012 indipendentemente dal fatto che dal 2008 al 2011 abbiano adottato il vecchio regime dei « minimi »;

inoltre il contribuente che sceglie di applicare il nuovo regime dei « minimi » a partire dal 2012 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;

se l'attività costituisce il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a euro 30.000;

a seguito dell'introduzione dei nuovi requisiti elencati sopra, molti contribuenti non avranno più diritto alla fruizione delle agevolazioni concesse dal regime già dal periodo di imposta 2012 e rientreranno automaticamente in un regime contabile semplificato (cosiddetto degli « ex minimi ») che prevede sempre l'esonero dall'IRAP, ma stabilisce il calcolo dell'IRPEF con il metodo ordinario e la soggezione agli studi di settore e ai parametri di legge, mentre fino ad oggi era prevista un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e relative addizionali del 20 per cento e l'esclusione dagli studi di settore e dai parametri;

si tratta di un elevato numero di contribuenti che, visto anche il particolare momento di crisi economica, dovranno fuoriuscire da un regime particolarmente favorevole sia in termini di riduzione del carico sia per quanto riguarda gli adempimenti fiscali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di prevedere l'esonero dall'applicazione dell'IVA e degli studi di settore per coloro che, in carenza dei nuovi requisiti di accesso alle disposizioni introdotte dall'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono costretti ad uscire dal regime speciale dei « contribuenti minimi ».

(1-00893) « Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri, Brugger ».

La Camera,

preso atto della discussione sulle mozioni concernenti l'applicabilità degli studi

di settore in relazione al nuovo regime dei contribuenti minimi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative per introdurre disposizioni volte a disciplinare in modo organico il trattamento tributario da riservare ai cosiddetti contribuenti minimi, al fine di assicurare agli stessi semplificazioni contabili e meccanismi forfettari di determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

(1-00895) « Forcolin, Fluvi, Borghesi, Leo, Galletti, Della Vedova, Cesario, Commercio, Paladini ».